

Allegato A

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO SUL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.

Articolo 1 – Oggetto.

1. Nell'ambito del Comune di Rimini è istituito il “Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” di seguito denominato “Garante”;
2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Articolo 2 – Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative.

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio del Comune di Rimini in particolare opera per garantire i diritti delle persone presenti presso la Casa Circondariale di Rimini anche mediante:
 - a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti sul territorio comunale, attivando relazioni ed interazioni cooperative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia;
2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.
3. Il Garante promuove inoltre:
 - a) l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio del Comune di Rimini, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

4. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 3 – (Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

4. L'accettazione di candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile.

6. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4 (Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza entro congruo termine.

2. I cittadini, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3, possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.

4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all'esame della Commissione Consiliare competente, la quale provvede all'individuazione dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire la carica, ed alla definizione di una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio Comunale per l'elezione.

Art. 5 (Elezione e durata in carica del Garante)

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con reiscrizione all'ordine del giorno.
3. Il Garante dura in carica tre anni per un massimo di due mandati. Resta altresì in carica fino alla nomina del nuovo Garante, operando in regime di prorogatio secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia.

Art. 6 (Dimissioni e revoca)

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 7 (Ufficio del Garante)

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, si avvarrà del supporto di una struttura organizzativa esistente che sarà individuata successivamente dal Responsabile del Procedimento. I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
2. L'incarico di Garante e degli eventuali profili professionali esterni relativi alla struttura organizzativa di supporto sono svolti a titolo gratuito.
3. Al garante spetta, per la durata dell'incarico, un fondo annuale a carico Bilancio comunale, da determinarsi con Deliberazione del Consiglio Comunale, finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8. (Relazione agli Organi del Comune).

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.
3. Il Garante invia annualmente entro il mese di marzo al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.

Art. 9 (Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non previsto in questo regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali vigenti relative al Garante.